

ARBITRATO RAPIDO

Esempi di clausole compromissorie

Clausole da inserire nei contratti:

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RAPIDO

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il cui valore non ecceda 250.000 euro¹, saranno risolte secondo la procedura di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca da un arbitro unico, nominato conformemente al Regolamento di arbitrato rapido, che deciderà in via rituale e secondo equità².

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell' art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA MEDIAZIONE/ARBITRATO RAPIDO

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Commercio di Lucca, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di mediazione da questa adottato.

Ciascuna parte contraente con la firma del presente contratto si impegna a partecipare al tentativo di conciliazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente comma.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le parti contraenti decidono che tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il cui valore non ecceda 250.000 euro³ saranno risolte secondo la procedura di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca da un arbitro unico, nominato conformemente al Regolamento di arbitrato rapido, che deciderà in via rituale e secondo equità⁴.

¹ Il valore sarà quantificato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di arbitrato rapido. Le parti possono concordemente stabilire di ricorrere all'arbitrato rapido anche per liti di valore superiore.

² A meno che la controversia debba essere decisa secondo diritto per concorde determinazione delle parti o per disposizione di legge.

³ vd nota 1

⁴ vd nota 2

Clausole da inserire nello statuto o nell'atto costitutivo delle società:

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RAPIDO DI DIRITTO SOCIETARIO

Qualsiasi controversia, il cui valore non ecceda 250.000 euro¹, tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà risolta secondo la procedura di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca da un arbitro unico, nominato conformemente al Regolamento di arbitrato rapido.

Saranno ugualmente risolte mediante lo stesso arbitrato le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti².

L'arbitro deciderà secondo equità³ nel rispetto delle norme di cui agli artt. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di Procedura civile.

La decisione sarà comunque secondo diritto nelle ipotesi previste dall'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA MEDIAZIONE/ARBITRATO RAPIDO

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori e i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Lucca, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di mediazione da questa adottato.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le stesse controversie il cui valore non ecceda 250.000 euro⁴, saranno risolte secondo la procedura di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca da un arbitro unico, nominato conformemente al Regolamento di arbitrato rapido, che deciderà in via rituale e secondo equità⁵.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile.

La decisione sarà comunque secondo diritto nelle ipotesi previste dall'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

¹ Il valore sarà quantificato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di arbitrato rapido. Le parti possono concordemente stabilire di ricorrere all'arbitrato rapido anche per liti di valore superiore.

² Questa previsione è opzionale.

³ A meno che la controversia debba essere decisa secondo diritto per concorde determinazione delle parti o per disposizione di legge.

⁴ vd nota 1

⁵ vd nota 3

COMPROMESSO

I sottoscritti

premesso che tra loro è insorta una controversia, il cui valore non eccede euro 250,000¹, avente ad oggetto

.....
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato rapido, in conformità del Regolamento di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità² nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile.

(Data)

(Firme)

¹ Il valore sarà quantificato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di arbitrato rapido. Le parti possono concordemente stabilire di ricorrere all'arbitrato rapido anche per liti di valore superiore.

² A meno che la controversia debba essere decisa secondo diritto per concorde determinazione delle parti o per disposizione di legge.